

N. 2423

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1997

—————

Modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'inerzia può diventare complicità. Complicità con chi gestisce e sfrutta un'autentica tratta degli schiavi indegna di una società civile, complicità nell'espansione di malattie infettive che già oggi, come testimoniano i dati della conferenza di Vancouver, sono tragici.

Il Consiglio regionale intende con questo progetto di legge abrogare l'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 che prevede: «Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali».

Questo consentirà di non subire passivamente il fatto che le nostre strade si trasformino in un grande supermercato del sesso gestito dalla malavita o da organizzazioni criminali che praticano lo schiavismo. Si potranno inoltre arginare i gravi pericoli per la salute pubblica e tutelare così i cittadini.

L'attuale legislazione appare drammaticamente inadeguata, soprattutto per quanto riguarda le problematiche dei controlli sanitari.

Di fronte al virus dell'HIV, nella totale assenza delle più elementari regole d'igiene, profilassi e prevenzione, agire non è un dovere bensì un obbligo preciso che una classe dirigente deve assumersi in piena responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.

